

EVENTI SISMICI 1997

INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

***RACCOLTA DEI PARERI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI
SULLE PROBLEMATICHE
GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E TECNICHE***

INDICE

14) Rifiniture e impianti interni

- 14.1 *Requisiti per la concessione a favore degli aventi diritto impianti interni per le opere di finitura. Determinazione della spesa ammissibile a contributo.*
- 14.2 *Ammissibilità delle finiture connesse al contributo previsto dall'art. 4, comma 5 della legge n. 61/98 per le rifiniture e impianti interni.*
- 14.3 *Classificazione delle opere di finitura.*
- 14.4 *L. n. 61/98 – Art. 4, comma 5 – Ammissibilità a contributo degli impianti igienico-sanitari.*
- 14.5 *Inammissibilità del contributo ex art. 4, comma 5, della L. n. 61/98, nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica.*
- 14.6 *Ammissibilità del contributo per opere di finitura ed impianti interni nel caso di enti religiosi e morali senza fini di lucro proprietari dell'immobile oggetto di finanziamento ai sensi dell'art. 4, della legge 61/98.*
- 14.7 *Requisiti per la concessione del contributo di cui all'art. 4, comma 5 della legge n. 61/98 nel caso di immobili dati in locazione.*
- 14.8 *Inammissibilità del contributo sulle finiture e impianti interni nel caso di immobili a cui sia stata attribuita la priorità f2.*
- 14.9 *Concessione del contributo di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98. Definizione di nucleo familiare.*
- 14.10 *Legge n. 61/98. Art. 4, comma 5. Calcolo del reddito familiare. Possibilità di rideterminare il reddito complessivo del nucleo familiare nel caso di morte di un suo componente sopraggiunta successivamente all'evento sismico.*
- 14.11 *Contributo per le rifiniture e impianti interni. Detraibilità dal reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario del reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile.*
- 14.12 *Elevazione dall'80 al 90 per cento dal parametro percentuale da applicare al contributo sulle rifiniture e impianti interni.*
- 14.13 *Contributo per le rifiniture e impianti interni. Condizioni per l'applicabilità del parametro percentuale del 90 per cento.*

OGGETTO: *Requisiti per la concessione a favore degli aventi diritto impianti interni per le opere di finitura. Determinazione della spesa ammissibile a contributo.*

OMISSIS

Viene nella sostanza richiesto un parere in ordine alle modalità di calcolo del contributo per le rifiniture ed impianti interni.

A tale riguardo occorre preliminarmente evidenziare due aspetti fondamentali, l'uno riferito alla sussistenza dei requisiti per la concessione a favore degli aventi diritto del contributo per le opere di finitura e gli impianti interni, l'altro relativo ai principi generali cui fare riferimento ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo.

In merito al primo aspetto il rinvio all'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98, operato dall'art. 6, comma 5, della D.G.R. n. 5180/98, fa sì che possono essere ammessi a beneficiare del predetto contributo i proprietari delle sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, in relazione al reddito complessivo del proprio nucleo familiare.

Circa i criteri cui fare riferimento ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo, occorre in primo luogo tenere conto delle finalità del contributo stesso, volto evidentemente a favorire la realizzazione delle opere necessarie a consentire l'abitabilità degli alloggi nel rispetto quanto meno delle condizioni minime di cui al D.M. 5.7.1975. In relazione a ciò possono pertanto essere ammesse a beneficiare del suddetto contributo le sole opere di rifinitura e gli impianti da realizzare all'interno delle abitazioni principali.

Ulteriore criterio è inoltre quello rappresentato dal principio dell'economicità degli interventi stabilito alla lettera f) delle **istruzioni per la compilazione delle schede di accompagnamento al progetto**, approvate con D.G.R. n. 194/99, che, in merito alla compilazione del computo metrico estimativo, recita testualmente: "*Ai fini del contributo, le opere di finitura e complementari ammesse a contributo dovranno essere computate con riferimento al prezzo più economico previsto dal prezzo regionale.*"

Tale principio è stato poi ulteriormente precisato dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione Umbria che nella seduta del 14.06.2000 si è così espresso: "*Il Comitato ritiene in generale che debba essere rispettato il principio della economicità dell'intervento applicando il prezzo più economico relativo alle opere preesistenti ...*"

Evidentemente qualora si rendesse necessario, ai fini dell'abitabilità dell'alloggio, realizzare nuove opere, il prezzo da applicare dovrà comunque essere quello più economico rinvenibile dal prezzo regionale, così come meglio precisato nella circolare n. 15273/2000.

OGGETTO: *Ammissibilità delle finiture connesse al contributo previsto dall'art. 4, comma 5 della legge n. 61/98 per le rifiniture e impianti interni.*

OMISSIS

Il Comitato ritiene che, poiché il contributo in argomento è riferito esclusivamente alle finiture e impianti interni, le finiture connesse possono fruire del contributo di cui sopra solo se ricadenti all'interno della unità immobiliare dell'avente diritto.

OMISSIS

OGGETTO: *Classificazione delle opere di finitura.*

OMISSIS

Il problema della classificazione delle opere di finitura posto con il predetto quesito è stato affrontato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 14.06.2000.

In tale sede il Comitato ha ritenuto, nella sostanza, che le finiture connesse possono fruire del contributo previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98 per le rifiniture ed impianti interni solo se ricadenti all'interno dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Analogamente si ritiene che le rifiniture ed impianti interni, ovviamente riferiti ad abitazioni principali, possano essere classificati tra le finiture connesse nel solo caso in cui gli interventi di ripristino degli stessi siano conseguenza diretta degli interventi strutturali realizzati per la riparazione del danno, nonché per il miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio.

In tale ipotesi potranno essere classificate tra le finiture connesse le sole opere di rifinitura e gli impianti interni esistenti al momento in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica, fatto salvo il rispetto del principio più volte enunciato in ordine all'economicità degli interventi.

OGGETTO: *L. n. 61/98 – Art. 4, comma 5 – Ammissibilità a contributo degli impianti igienico-sanitari.*

OMISSIS

Con riferimento all'oggetto si evidenzia come il contributo previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98 sia finalizzato a garantire le necessarie condizioni di abitabilità delle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali alla data dell'evento sismico, che, come già comunicato con precedente nota n. 149/I/TR del 28.02.2000, sono nella sostanza quelle dettate dal D.M. 05.07.1975, in quanto applicabili.

Nel caso dei servizi igienici tali condizioni sono da ritenersi soddisfatte con la realizzazione, qualora l'alloggio ne sia sprovvisto, di una stanza da bagno dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo, da computarsi tra le opere di finitura e gli impianti interni.

OGGETTO: *Inammissibilità del contributo ex art. 4, comma 5, della L. n. 61/98, nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica.*

OMISSIS

Riguardo al quesito circa la concedibilità del contributo di cui all'articolo 4 comma 5 della legge n. 61/98, nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, si è ritenuta non ammissibile l'applicazione della norma in argomento, mancando il requisito dell'appartenenza a persona fisica dell'unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Nota: Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro si veda l'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98 così come modificato dall'art. 6-quinquies, lettera c), del decreto-legge n. 279/2000 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 365 del 11.12.2000, che recita testualmente: ".... Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato."

OGGETTO: *Ammissibilità del contributo per opere di finitura ed impianti interni nel caso di enti religiosi e morali senza fini di lucro proprietari dell'immobile oggetto di finanziamento ai sensi dell'art. 4, della legge 61/98.*

OMISSIS

Il gruppo di lavoro istituito nel 1998 dal Sottosegretario di Stato, delegato al Coordinamento della Protezione Civile, per risolvere le problematiche connesse all'applicazione delle disposizioni emanate per fronteggiare la crisi sismica che ha colpito nel 1997 le regioni Umbria e Marche, aveva ritenuto non ammissibile la concedibilità del contributo per le opere di finitura e impianti interni (art. 4, comma 5, D.L. n. 6/98 convertito dalla legge n. 61/98) nel caso in cui il proprietario fosse una persona giuridica.

Occorre evidenziare che è intervenuto l'art. 6 quinquies, lett. c), del D.L. n. 279/2000, convertito nella legge n. 365/00, che ha aggiunto all'art. 4, comma 5, del D.L. n. 6/98 convertito dalla legge n. 61/98, il seguente periodo: "Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato".

Con l'ordinanza commissariale 30 maggio 2002 n. 61 che modifica l'art. 7 comma 6 bis dell'ordinanza commissariale n. 61/97, il contributo per le finiture è stato esteso anche agli enti religiosi e morali senza fini di lucro.

Si precisa comunque che il contributo per le opere di finitura e gli impianti interni, è fissato, indipendentemente dal reddito dichiarato, nella misura del cinquanta per cento del costo totale.

OGGETTO: *Requisiti per la concessione del contributo di cui all'art. 4, comma 5 della legge n. 61/98 nel caso di immobili dati in locazione.*

OMISSIS

Il gruppo di lavoro ha evidenziato come il testo normativo preveda la concessione dei contributi per le rifiniture ancorandola a due requisiti; uno soggettivo (il proprietario) ed uno oggettivo (destinazione dell'immobile ad abitazione principale) e che lo scopo del provvedimento è quello di favorire il rientro nelle abitazioni anche degli inquilini, precedentemente locatari.

OGGETTO: *Inammissibilità del contributo sulle finiture e impianti interni nel caso di immobili a cui sia stata attribuita la priorità f2.*

OMISSIS

Con riferimento all'oggetto, si evidenzia che la concessione contributiva avente ad oggetto le opere di rifiniture e gli impianti interni è relativa ai soli immobili destinati ad abitazione principale alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26.09.97.

In relazione a quanto sopra, si ritiene che nella fattispecie disciplinata alla lettera f2) dell'art. 7, della D.G.R. n. 5180/98, i proprietari interessati non possano beneficiare dei contributi previsti dall'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98 non sussistendo in capo agli stessi il requisito dell'abitazione principale come sopra definito.

***OGGETTO: Concessione del contributo di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98.
Definizione di nucleo familiare.***

OMISSIS

Al riguardo il consesso ha ritenuto che ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 4 comma 5 della legge n. 61/1998, sia da considerarsi nucleo familiare quello risultante dalla certificazione anagrafica di cui all'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

OGGETTO: Legge n. 61/98. Art. 4, comma 5. Calcolo del reddito familiare. Possibilità di rideterminare il reddito complessivo del nucleo familiare nel caso di morte di un suo componente sopraggiunta successivamente all'evento sismico.

OMISSIS

Il Gruppo ha ritenuto che la determinazione del reddito familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 non consente altra interpretazione se non quella letterale.

OGGETTO: *Contributo per le rifiniture e impianti interni. Detraibilità dal reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario del reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile.*

OMISSIS

Con riferimento all'oggetto, si chiede sostanzialmente se la detrazione del “reddito derivante dall'immobile distrutto o dichiarato inagibile risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996”, cui fa riferimento il comma 5 dell'art. 4 della L. 61/98 per la determinazione della fascia di reddito ai fini della ammissibilità e determinazione del contributo per le finiture ed impianti interni, si riferisca alla singola unità immobiliare per la quale è stato chiesto il contributo o a tutti gli immobili dell'avente diritto distrutti o dichiarati inagibili.

A tal proposito si ritiene, che la predetta detrazione debba essere effettuata sull'intero patrimonio immobiliare distrutto o dichiarato inagibile di proprietà dell'avente diritto, in considerazione del fatto che la norma prende in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare dal quale vanno legittimamente detratti gli elementi che non producono reddito.

OGGETTO: *Elevazione dall'80 al 90 per cento dal parametro percentuale da applicare al contributo sulle rifiniture e impianti interni.*

OMISSIS

Con riferimento alle istruzioni per la compilazione delle schede 5c/1 – 5c/2 relative al calcolo del contributo su finiture e impianti interni, approvate con D.G.R. n. 194 del 17.02.1999, pubblicata sul supplemento ordinario n. 3 al B.U.R. n. 11 del 24.02.1999, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, ultimo periodo, della legge 30 marzo 1998, n. 61, l'elevazione dall'80 al 90 per cento del parametro percentuale da applicare al contributo è possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui il reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione e che lo stesso sia comunque inferiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S..

OGGETTO: Contributo per le rifiniture e impianti interni. Condizioni per l'applicabilità del parametro percentuale del 90 per cento.

OMISSIS

Premesso che l'articolo 4 della legge 61/98 dispone che “qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo (di finanziamento per opere di rifiniture interne) è elevato al 90%” il citato Gruppo ritiene che l'avverbio “esclusivamente” non consenta una interpretazione estensiva della norma de qua.

Pertanto, nel caso prospettato è da escludere che i coniugi in questione, avendo un reddito derivante esclusivamente da terreni e fabbricati, possano beneficiare del contributo massimo previsto.